

Franca Viola: una ribellione di 35 anni fa.

Scritto da Ufficio di Presidenza AILF
Martedì 08 Novembre 2016 08:42 -



Il coraggio della diciassettenne Franca Viola nel 1966, esattamente 50 anni fa, che disse no al matrimonio con il suo stupratore, per la prima volta e pubblicamente, facendo condannare l'uomo a Trapani, in Sicilia. E poi le lotte in Parlamento, a Roma, per l'abrogazione della norme del codice penale vigente che portarono alla legge 442, promulgata nell'agosto del 1981, 35 anni fa.

Così l'Italia si sbarazzò in un sol colpo di 'nozze riparatrici' e di 'delitto d'onore', risvegliandosi, finalmente, un paese più moderno, grazie alla nuova legge del 5 agosto del 1981 ("Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati", recita l'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442, "Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore").

Franca Viola: una ribellione di 35 anni fa.

Scritto da Ufficio di Presidenza AILF
Martedì 08 Novembre 2016 08:42 -

Il legislatore cancellò quanto previsto dal codice Rocco, eredità del Ventennio, che in due articoli del c.p., il 544 e il 587, normava su “matrimonio riparatorio” e “delitto d’onore”, prevedendo l’estinzione della pena per la violenza sessuale, se seguita da nozze ‘salva-onore’ e pene ridotte, invece, per chi commettesse omicidio, ‘in stato d’ira’, nei confronti del coniuge, figlia e sorella, a seguito di ‘illegittima relazione carnale’. Il via libera alla 442, con l’abrogazione degli articoli del codice Rocco, fu la fine di un percorso lungo, con tutti i precedenti tentativi andati a vuoto, a partire da quello in pieno ’68, con il ministro della Giustizia, il repubblicano Oronzo Reale, che insieme al socialista Giuliano Vassalli avevano tentato di abrogare le norme, senza riuscirci a causa della caduta del governo Moro.

Un passo che arrivava dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull’aborto, quando il Paese stava profondamente cambiando, sull’onda del rinnovamento politico e sociale che caratterizzerà gli anni ’60 e ’70.

Per arrivare, infine, a considerare per legge lo stupro non più come un reato ‘contro la morale’, bensì come un reato ‘contro la persona’, si dovrà attendere il 1996.

“Io non sono proprietà di nessuno, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”. Furono queste le parole di Franca Viola durante il processo a carico del suo rapitore e stupratore, che diedero grande forza al cambiamento di quelle norme, mentre l’aggressore, membro di una famiglia mafiosa del trapanese, cercava di avvalersi dell’articolo 544 del codice.

Un articolo che prevedeva che “per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 (violenza sessuale, ndr), il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

La giovane Franca non ci sta e l’uomo viene condannato a 11 anni di carcere. La donna, per anni lontana dai riflettori, è stata insignita al Quirinale dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel 2014 “per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell’emancipazione delle donne nel nostro Paese”. Con la ribellione di Franca Viola si metterà in moto un processo che porterà anche alla abolizione

Franca Viola: una ribellione di 35 anni fa.

Scritto da Ufficio di Presidenza AILF
Martedì 08 Novembre 2016 08:42 -

dell'articolo 544 e del 587, sul cosiddetto delitto d'onore, nato nello stesso humus della norma precedente, quella sulle nozze riparatrici, che prevedeva invece come "chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella".